

# **Dossier del Servizio studi SENATO**

## **MANOVRA ESTIVA-BIS 2011**

### **DECRETO-LEGGE 13/08/2011,N.138**

**DETTAGLI SU FINESTRA PENSIONE SCUOLA,RITARDO PAGAMENTO TFS  
PENSIONAMENTI D'UFFICIO 40 ANNI,PROROGA CESSAZIONE  
PENALITA' PER DIRIGENTI SCOLASTICI**

Nel sito web del Senato: [www.senato.it](http://www.senato.it) in data odierna è reperibile  
Ed. provvisoria -Sintesi e schede di lettura-(vedasi link sotto riportato)  
**sul DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138**

***Sono commentati i singoli commi del provvedimento ed in particolare:***

**DETTAGLI SU FINESTRA PENSIONE SCUOLA,RITARDO PAGAMENTO TFS  
PENSIONAMENTI D'UFFICIO 40 ANNI,PROROGA CESSAZIONE  
PENALITA' PER DIRIGENTI SCOLASTICI**

## Si riportano "in estratto" i relativi chiarimenti:

# FINESTRA PENSIONISTICA COMPARTO SCUOLA

### Articolo 1, comma 21

*(Decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola)*

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» inserire la seguente:

«dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Il comma 21 modifica la disciplina delle decorrenze iniziali (cosiddette finestre) dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola. Le norme in oggetto riguardano sia le pensioni di vecchiaia sia quelle di anzianità (nonché i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo).

Nella disciplina fino ad ora vigente, la decorrenza dei trattamenti per i lavoratori in esame era ammessa dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricada nell'anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento. La novella di cui al presente comma 21 differisce la decorrenza all'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricada nell'anno solare successivo (rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti).

Resta ferma l'applicazione della disciplina fino ad ora vigente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento.

La relazione illustrativa e quella tecnica (allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto) osservano che la novella è intesa "ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola (sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via con interventi adottati dal 1995 al 2011) a quello degli altri settori produttivi" (nei quali il termine di dilazione più breve è pari a dodici mesi, decorrenti dalla data di maturazione dei requisiti per il trattamento).

***Si ripete in pratica quanto già citato nella relazione del Senato :***

**Se "N" è L'ANNO SOLARE 2012**

PER IL DIPENDENTE SCUOLA CHE MATURA IL REQUISITO PER QUALUNQUE TIPOLOGIA DI PENSIONE IL PAGAMENTO DECORRE DALL'INIZIO ANNO SCOL. **2012+1 / 2012+2**  
***E CIOE' DAL 01/09/2013***

**PENSIONAMENTO COATTO CON 40 ANNI CONTRIBUTI**

Viene chiarito che il preavviso della risoluzione deve essere dato 6 mesi prima e nel RISPETTO DELLA DECORRENZA DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

Pertanto se un dipendente scuola matura nell'anno ***solare 2012 il 40ennio*** di servizio utile, LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEVE DECORRERE IL 01/09/ dell'anno successivo ***e cioè dal 01/09/2013***

## Articolo 1, comma 16

*(Facoltà della pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro)*

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

Il comma 16 estende al triennio 2012-2014 l'ambito di applicazione della norma - posta finora con riguardo al triennio 2009-2011 - che consente alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Si segnala che un'ulteriore norma in materia è posta dal precedente comma 14 (cfr. la relativa scheda).

Si ricorda che l'istituto in esame è disciplinato dall'art. 72, commi 11 e 11-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112<sup>33</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dall'art. 16, comma 11, del recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98<sup>34</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

L'esercizio della facoltà di risoluzione è ammesso con un preavviso di almeno sei mesi e nel rispetto delle norme sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici.



# NON PIU'RICHIESTA ,MA DISPONIBILITA',DI PERMANENZA IN SERVIZIO

## Articolo 1, comma 17

*(Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo)*

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il dipendente»; nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», è sostituita dalla

seguito: «dipendente»;

b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono sostituite dalle seguenti: «La disponibilità al»;

c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda», è sostituita dalle seguenti: «esprimono la disponibilità».

Il comma 17 dell'articolo 1 modifica la procedura relativa all'eventuale permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi stabiliti.

La disciplina fino ad ora vigente prevede che, ai fini della prosecuzione, il dipendente presenti una richiesta all'amministrazione di appartenenza, la quale può accettarla, "in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali" ed "in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

La novella di cui al presente comma 17 sostituisce la richiesta del dipendente con un'espressione di disponibilità del medesimo.



# PENALITA' PER DIRIGENTI SCOLASTICI

## Articolo 1, comma 32

*(Criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici)*

32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e

successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

Il comma 32 concerne i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati<sup>64</sup>), nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia titolare di un incarico dirigenziale che abbia una durata inferiore al limite minimo generale di tre anni, a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo prima del termine suddetto di tre anni.

Per tale fattispecie, il comma 32 prevede che l'ultimo stipendio - nozione a cui fanno riferimento, in alcuni casi, i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio - sia costituito dall'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico (avente una durata inferiore a tre anni).

La suddetta disposizione di cui al **comma 32** si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, qualora abbiano una decorrenza successiva al 1° ottobre 2011, anche agli incarichi conferiti precedentemente.

# RITARDO PAGAMENTO TFS

Resta ferma l'applicazione della normativa fino ad ora vigente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto nonché per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011.



Si ricorda che, in alcuni casi, disciplinati dall'art. 12, commi da 7 a 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78<sup>43</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, i trattamenti di fine servizio in esame sono corrisposti in due o tre importi annuali (anziché in unica soluzione); in tali fattispecie, i termini dilatori - ora ridefiniti dai presenti commi 22 e 23 - concernono, naturalmente, il primo importo annuale (il secondo e terzo importo annuale sono attribuiti a distanza, rispettivamente, di dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo).



RIGUARDA IL PAGAMENTO DEL TFS DI IMPORTO "LORDO" **SUPERIORE A 90.000 €**  
LA 1^ RATA DELLE DUE O TRE PREVISTE SUBISCE IL RITARDO DI ULTERIORI **6 o 24 MESI.**



## **Queste le "ultime notizie".**

**Purtroppo si stanno diffondendo nella rete internet NOTIZIE DI ULTERIORI MODIFICHE in sede di discussione del provvedimento, relative all'anticipo di quota 97 e l'introduzione di maggiori quote successive. Questo per evitare una ulteriore manovra-ter.**

## **Seguiremo gli eventi**

**e alla prossima .....PUNTATA .**

### **Collegamenti ai documenti:**

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

DECRETO-LEGGE 13/08/2011, n. 138

<http://www.gazzettaufficiale.it>

Dossier Senato Ed. provvisoria

<http://www.senato.it>



**a cura del Prof. Renzo Boninsegna**

**scheda redatta il giorno**

**alle ore**

**sabato 20 agosto 2011**

**21.40.14**